


# 30 **N.5** GIORNI

IL BIMESTRALE DEL MEDICO VETERINARIO

## Ognuno faccia il proprio mestiere



ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE VETERINARIA di FNOVI ed ENPAV  
Anno XII - N. 5 - **Ottobre 2019**

MILANO  
VET EXP

MILANO  
7-8 MARZO 2020

MiCo Milano Congressi

Dove la Veterinaria s'incontra

**ISCRIZIONI APERTE**

Visita [www.milanovetexpo.it](http://www.milanovetexpo.it) per iscriverti gratuitamente



[WWW.MILANOVETEXPO.IT](http://WWW.MILANOVETEXPO.IT)

# Un antesignano di One Health non poteva che essere un medico veterinario



*Nel 1769 Giovanni Brugnone, il fondatore della scuola veterinaria di Torino, sosteneva che esiste una sola medicina. Un approccio integrato modernissimo e irrinunciabile con radici nella storia della nostra professione.*

**C**on grande onore per l'ENPAV e per me ho partecipato alla celebrazione del 250° anniversario della nascita della facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, che si è svolta il 31 ottobre. In tale occasione, ho ripercorso con un breve excursus storico le tappe fondamentali della Medicina Veterinaria.

Duecentocinquanta anni costituiscono un traguardo che poche Facoltà hanno raggiunto nel nostro Paese, sebbene l'Italia vanti 6 Università tra le 10 più antiche al mondo, e 10 Università tra le prime 15 al mondo.

Dunque, parlare di Medicina Veterinaria significa parlare di storia, storia dell'umanità.

Gli animali hanno accompagnato l'uomo nei millenni, essendone fonte di sostentamento, mezzo di trasporto, protezione dal freddo, fino a diventare fonte insostituibile di compagnia ed affettività.

Le testimonianze più antiche della nostra professione, probabilmente, si trovano in Egitto, a Saqqara, nella tomba di Iri-En-Akhti (2700-2200 a.C. - Antico Regno) Medico Veterinario della Corte del Faraone, raffigurato mentre sovrintende ad una macellazione. La scoperta è stata effettuata e studiata da un Medico Veterinario italiano, Maurizio Zulian, studioso egittologo da oltre 40 anni.

Ulteriore testimonianza ci viene dal nostro patrono, S.

Eligio di Noyon, che fu orafo, poi alto funzionario alla Corte Merovingia, nel VII secolo, che secondo la "Leggenda Aurea" di Jacopo da Varagine, riattaccò un arto ad un cavallo.

Si riscontrano altre testimonianze della presenza dei veterinari maniscalchi nella società Medievale, in alcuni Codici Miniati: il Codice di Berlino, il Codice di Bonifacio di Calabria, il Codice Modenese, il Codice Spagnolo - Salamellas.

Di particolare importanza, l'Opera di Carlo Ruini, del 1598, intitolata "Dell'anatomia et della infirmità del cavallo" la prima opera anatomica al mondo dedicata al cavallo e non all'uomo.

Proseguendo, occorre ricordare che nel 1761, Claude Bourgelat fonda la prima Scuola Veterinaria del mondo a Lione e, come noto, collaborò con Diderot e D'Alembert per la realizzazione della prima enciclopedia del mondo.

Nel 1763, cominciano ad affluire a Lione studenti stranieri e dall'Italia, da Torino in particolare, arrivano Brugnone, Arnaud, Rosetti e Rodina.

Nel 1769, Brugnone, di ritorno da Lione, fonda la scuola veterinaria di Torino, la prima nel tempo tra le consorelle d'Italia. In occasione del congresso dell'As-

sociazione della storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia, che si è tenuto a Torino nei giorni scorsi, ho appreso che Brugnone cerusico, inviato da Re Carlo Emanuele III a Lione, sosteneva che esiste una sola medicina, Medicina Veterinaria e Medicina Umana.

Tornando ai giorni nostri, sempre più frequentemente, all'interno dei Paesi aderenti all'OMS, si discute del nuovo ruolo assunto dalla Medicina Veterinaria, a cui ci si rivolge con un approccio integrato.

Questo cambiamento ha determinato la realizzazione di progetti, programmi, politiche e norme che hanno ad oggetto diverse tematiche, vedasi la sicurezza alimentare, il controllo delle zoonosi e la lotta all'antibioticoresistenza.

Tra i professionisti che dispongono dell'ampia gamma di competenze necessarie per combattere queste battaglie epocali, si collocano i Medici Veterinari che continuamente vengono formati dall'Accademia e, in particolare, dall'ateneo subalpino, che nel solco di questi 250 anni di vita mantiene alta la bandiera della nostra Professione.

**Gianni Mancuso**  
Presidente ENPAV

# 30<sup>N. 5</sup> GIORNI

## Sommario

### 3 EDITORIALE

Un antesignano di One Health non poteva che essere un medico veterinario

### 5 LA VOCE DELLA PROFESSIONE

Linee guida per la pubblicità sanitaria nella professione medico veterinaria

### 6-10 ATTUALITÀ

Parere legale in merito a servizi e prestazioni mediche veterinarie erogati da aziende mangimistiche o produttrici di farmaci ed integratori

### 11 ATTUALITÀ

Costituita ADMV: l'Associazione Donne Medico Veterinario

### 12 PREVIDENZA

Passione, Impegno e Coraggio!

### 15 ENPAV: più della semplice previdenza

### 15 L'esperienza di Patrizio

## Primi effetti positivi contro l'AMR e buoni esempi - anche italiani - da seguire



Il report "Measures to tackle antimicrobial resistance through the prudent use of antimicrobials in animals" riporta anche gli esiti delle missioni conoscitive realizzate dalla Commissione in diversi Paesi EU, Italia compresa.

La resistenza antimicrobica (AMR) è una minaccia crescente per la salute umana e animale e richiede un'azione urgente e concertata per limitarne lo sviluppo e mantenere un arsenale di antimicrobici efficaci. La relazione presenta una panoramica delle misure adottate nell'UE e in altri paesi per promuovere l'uso prudente degli antimicrobici negli animali, come raccomandato nelle Linee guida pubblicate nel 2015 dalla Commissione UE.

Queste misure comprendono anche la biosicurezza e la vaccinazione per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie. La relazione evidenzia potenziali esempi di buone pratiche che possono essere utili ad altri paesi nell'elaborazione delle politiche nazionali sull'uso prudente, nonché alcune sfide. La relazione descrive anche i piani attuali e futuri della Commissione in questo settore, in particolare la nuova legislazione UE sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati.

fonte DG SANTE [http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/news\\_detail.cfm?id=115](http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/news_detail.cfm?id=115)

## L'arricchimento del professionista e le prestazioni gratuite secondo il TAR Lazio

**S**ebbene l'articolo 2233 del codice civile stabilisca che nel contratto di prestazione intellettuale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" e nonostante la norma sull'equo compenso del 2017 e le due sentenze di orientamento opposto del TAR Calabria e Campania lo scorso anno, il Tar Lazio ha sancito la legittimità dell'assenza di compenso, affermando che "il titolo gratuito della consulenza appare legittimo", "in ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell'arco temporale ordinarmente di due anni, non può questa qualificarsi come contratto di lavoro autonomo". "ciò si desume ulteriormente dalla previsione della possibilità, per il professionista, di porre comunque fine unilateralmente all'incarico in qualunque momento".



"Non può ritenersi che la disciplina dell'equo compenso, diffusamente e analiticamente descritta dalla parte ricorrente ed erroneamente invocata a sostegno delle proprie tesi, presenti tale carattere ostativo. Essa deve, infatti, intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo". E se non fosse abbastanza, i giudici hanno aggiunto che la prestazione gratuita non si pone in contrasto coi canoni espressi dal codice deontologico e che il professionista può "trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all'interno del proprio curriculum vitae".

Fonte e sentenza Altalex <https://www.altalex.com/documents/news/2019/10/03/consulenze-gratis-alla-pa-per-il-tar-lazio-si-puo>

IN&OUT a cura della REDAZIONE

Bimestrale di informazione e attualità professionale per i Medici Veterinari

Organo ufficiale della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani Fnovi e dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari - Enpav

Editore  
Veterinari Editori S.r.l.  
Via del Tritone, 125 - 00187 Roma  
tel. 06.99588122

Direttore Responsabile  
Gaetano Penocchio

Vice Direttore  
Gianni Mancuso

Comitato di Redazione  
Alessandro Arrighi,  
Carla Bernasconi,  
Antonio Limone,  
Laurenzo Mignani,  
Francesco Sardu,  
Elio Bossi

Coordinamento redazionale  
Roberta Benini

Tipografia e stampa  
Press Point srl  
Via Cagnola, 35  
20081 Abbiategrasso  
(Milano)  
tel. 02 9462323

Registrazione Tribunale n. 580  
del 21 dicembre 2007

Responsabile trattamento dati  
(D. Lvo n. 196/2003)  
Gaetano Penocchio

Tiratura 32.668 copie

Chiuso in stampa il 31/10/2019  
e-mail [30giorni@fnovi.it](mailto:30giorni@fnovi.it)  
web [www.trentagiorni.it](http://www.trentagiorni.it)

# Linee guida per la pubblicità sanitaria nella professione medico veterinaria



**Carla Bernasconi**  
Vice Presidente FNOVI

## Le caratteristiche della corretta informazione alla clientela

considerazione le innumerevoli modalità o strumenti attraverso i quali vengono diffuse informazioni indirizzate direttamente o indirettamente alla clientela.

Va sempre ricordato che il termine pubblicità va circoscritto all'ambito della informazione escludendo la persuasione commerciale che viene utilizzata nel marketing per suggerire e indurre comportamenti in particolare il desiderio di acquisto di un prodotto.

Le linee guida espandono e definiscono le previsioni dell'Art. 51 del Codice deontologico - Pubblicità informativa sanitaria - *Al Medico Veterinario e alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa circa l'attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché l'onorario relativo alle prestazioni.*

*Le informazioni non devono essere equivocate, ingannevoli, comparative e suggestive.*

*La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine di appartenenza e/o dall'Ordine competente per territorio.*

*Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. È vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese. Come riportato in premessa *La necessità di elaborare le presenti raccomandazioni è espressione della funzione di coordinamento attribuita alla FNOVI per assicurare, ove possibile, la corretta e uniforme interpretazione, da parte degli ordini provinciali dei risvolti deontologici e della normativa in materia di pubblicità**

*Il punto di riferimento nella individuazione dell'oggetto dell'informazione sanitaria e delle relative caratteristiche deve essere quello di garantire la sicurezza delle cure*

*della salute e del benessere degli animali nonché quello di riaffermare la dignità e il decoro della professione.*

Le linee guida sono completate dai riferimenti normativi, da ultimo ma solo in termini temporali, dall'art 1-commi 525 e 536 - della legge n. 145/2018 che rafforzano quanto previsto dal Codice deontologico sia in termini di finalità e contenuti del messaggio pubblicitario e il ruolo di Ordini e Federazione nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM.

### Comma 536 art. 1 legge 145/2018

Gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**I**l Comitato Centrale della FNOVI ha adottato le nuove linee guida - pubblicate nella sezione Chi siamo del portale fnovi.it - sulla pubblicità informativa nell'esercizio della professione medico veterinaria proseguendo nel suo impegno a garanzia della fede pubblica verso la professione.

Il fine è di fornire elementi chiari a tutti gli Iscritti e ai Consigli direttivi per armonizzare le corrette modalità di divulgazione dei messaggi e la loro verifica.

La stesura delle indicazioni ha ovviamente tenuto in

### Comma 525 art. 1 legge 145/2018

Escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

# Parere legale in merito a servizi e prestazioni medico veterinarie erogati da aziende mangimistiche o produttrici di farmaci ed integratori



*Sintesi del documento*



Prof. GIUSEPPE COLAVITTI

**S**ono pervenute a FNOVI numerose segnalazioni in merito "...alla prassi posta in essere da talune aziende mangimistiche, o produttrici di farmaci e integratori, o distributrici di seme, che forniscono servizi veterinari come bonus o incentivo sull'acquisto del mangime o altri prodotti". Viene precisato che "le prestazioni in considerazione attengono non già e non solo alla consulenza in tema di alimentazione degli animali allevati, o comunque attinenti il commercio e la distribuzione di materiali alle aziende di allevamento, ma riguardano attività cliniche o comunque medico veterinarie propriamente considerate. È il caso di mangimifici o di altre entità commerciali che somministrano piani di controllo ed eradicazione negli allevamenti infetti da paratubercolosi, che fanno prescrizioni o che ge-

stiscono gli armadietti/scorte del farmaco presso le aziende, o ancora effettuano valutazioni del benessere animale in allevamento".

In particolare viene riferito il consolidarsi di prassi localizzate soprattutto nelle zone agricole del centro-nord, in forza delle quali le aziende commerciali che si rivolgono agli allevatori ai fini della fornitura di mangimi e/o farmaci stipulano convenzioni quadro con iscritti nell'albo dei medici veterinari, e utilizzano pertanto il professionista per erogare direttamente servizi e prestazioni medico veterinarie presso gli allevamenti. In alcuni casi le convenzioni esplicitano direttamente nella clausola relativa all'oggetto la prestazione medico veterinaria, anche con la indicazione del farmaco da somministrare, in altri casi le convenzioni si limitano a ri-

portare formule più ampie e meno dirette ma in tutti i casi il riferimento alla necessaria iscrizione nell'albo e, in qualche caso, alla previsione della risoluzione di diritto del contratto in caso di cancellazione dall'albo lasciano chiaramente intendere che le prestazioni in oggetto siano appunto quelle tipiche del medico veterinario.

Nel quesito si chiede se le condotte descritte possano "forse integrare il reato di esercizio abusivo della professione, e/o configurare ipotesi di violazioni delle norme che disciplinano la concorrenza, anche sotto i profili delle eventuali evasioni e/o elusioni di legge in materia fiscale e previdenziale, giacché la prestazione d'opera professionale non viene ad evidenza. Le pratiche commerciali descritte appaiono inoltre scorrette in quanto compiute anche con il ricorso a pubblicità occulte, quando non ingannevoli, sulla vendita di beni o servizi". Viene osservato che "la ragione sociale di chi produce e

piano economico, le imprese commerciali sono interessate a penetrare nel mercato dei servizi professionali, mercato che, rispetto ad altri settori del terziario avanzato, presenta ancora un valore aggiunto significativo, e costi di produzione tutto sommato modesti, specialmente se la penetrazione avviene mediante contratti, accordi o altre forme giuridiche che garantiscono alla impresa commerciale, per lo più costituita in forma di società di capitali, di avvalersi dell'opera svolta da un professionista già "formato"

Sotto il profilo strettamente giuridico, dunque, il tema è quello di verificare se la casistica indicata nel quesito sia compatibile con il quadro giuridico di riferimento, e con la disciplina legale che, in ragione degli interessi pubblici coinvolti, conforma il mercato delle prestazioni medico veterinarie in termini segnati ancora da un alto livello di regolazione pubblica. Con conseguenti limitazioni dell'iniziativa economica privata e della libertà di

ente pubblico, l'ordine professionale, tenuto a vigilare sul corretto esercizio della professione. In questo contesto, il medico veterinario svolge la professione assumendo un regime di responsabilità giuridica particolarmente significativo, dove alle ordinarie responsabilità previste dalla legge in campo civile e penale, si aggiunge la responsabilità disciplinare, che può essere fatta valere nelle forme previste dalla legge (procedimento disciplinare), ed arrivare fino alla sanzione massima dell'espulsione del soggetto dalla comunità professionale di appartenenza.

La scelta operata dal diritto positivo di fondare un vero e proprio interesse pubblico al corretto esercizio della professione medico veterinaria si risolve in un rafforzamento delle garanzie apprestate e a vantaggio del fruitore della prestazione professionale, e in un aggravamento delle responsabilità giuridiche che incombono sul prestatore d'opera professionale. È, in altre parole,



vende mangimi, o farmaci e quanto altro, non consente di somministrare insieme ai prodotti commercializzati prestazioni professionali riservate ai medici veterinari". "FNOVI ha promosso anche un'indagine per accertare il realizzarsi di tali condotte soprattutto al fine di tutelare i consumatori", e "si chiede, pertanto, di valutare le implicazioni giuridiche dei fenomeni sopra descritti, e di illustrare i diversi possibili profili di rilevanza giuridica dei contegni dei soggetti coinvolti (imprese del settore, e veterinari coinvolti), nonché le relative conseguenti ipotesi di responsabilità giuridiche".

I fatti descritti o comunque desumibili in base alla documentazione, pur nella loro inevitabile variabilità, sono inquadrabili in uno scenario socio economico di riferimento che è oggetto da tempo di riflessioni ed analisi in sede scientifica. In estrema sintesi, si ha a che fare con la progressiva diffusione di metodi e tecniche tipiche delle imprese commerciali in settori tradizionalmente riservati alle professioni intellettuali. Sul

impresa, le quali, com'è noto, in base alla Costituzione italiana non possono "svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 41, secondo comma, Cost.).

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la legge prevede la riserva delle prestazioni medico veterinarie in capo agli iscritti nel relativo albo professionale, e cioè esclude il *quisque de populo* dalla possibilità di erogare tali prestazioni, assistendo peraltro tale preclusione con la sanzione penale (cfr. art. 348 c.p., che sanziona il reato di esercizio abusivo della professione). L'ordinamento impone dunque che la prestazione sia resa da un soggetto che, a seguito di un percorso di accesso connotato da studi teorici e teorico-pratici particolarmente qualificati e specificatamente disciplinati dalla legge, abbia superato un esame di abilitazione professionale disciplinato e gestito dallo Stato, come prescrive l'art. 33 Cost., e sia iscritto ad un albo custodito da un

un'opzione consapevolmente esercitata dal legislatore ai fini di una più approfondita ed efficace tutela della posizione dell'assistito.

L'interesse pubblico al corretto esercizio della professione comporta infatti, sotto il profilo soggettivo, non solo le limitazioni alle normali dinamiche di mercato sopra richiamate, ma anche, sotto il profilo oggettivo, alcune irrinunciabili conseguenze circa le forme della prestazione professionale, e il relativo assetto di regole che ne presidiano lo svolgimento. Tutti gli ordinamenti professionali, infatti, prescrivono che la prestazione sia resa dall'iscritto all'Albo con indipendenza ed autonomia di giudizio e tecnica, al riparo da condizionamenti di poteri pubblici e/o privati, e financo al riparo da possibili condizionamenti provenienti dal cliente/assistito. L'indipendenza intellettuale del professionista va di pari passo con l'alto livello di responsabilità giuridiche che questi assume nel contratto d'opera professionale, e garantisce che, nello svolgere la prestazione, il professionista applichi



esclusivamente le proprie conoscenze tecnico-scientifiche, alla luce dell'esperienza maturata, e non possa subire l'influenza di ragioni economiche, commerciali, o di altro genere. In altre parole, l'indipendenza intellettuale è protetta dall'ordinamento che ne fa non solo l'oggetto di un diritto dell'iscritto nell'albo, ma soprattutto, l'oggetto di un suo preciso dovere giuridico nell'interesse del destinatario della prestazione, un dovere la cui violazione può essere sanzionata in tutte le sedi, compresa quella disciplinare. Essa è in ultima analisi garanzia della qualità della prestazione stessa, in un contesto dove l'ordinamento ha evidentemente ritenuto che non possano essere (solo) le ordinarie dinamiche della domanda e dell'offerta nel mercato a regolare il rapporto tra fruitore e fornitore del servizio, e a sanzionare, magari con la progressiva marginalizzazione, le condotte improprie o l'inefficienza del prestatore d'opera che si riveli insufficiente alle necessità dell'assistito.

La salute degli animali, ed in particolare degli animali produttori di alimenti, è strettamente correlata alla salute umana, così come la tutela della sicurezza alimentare può essere sicuramente ricondotta alla protezione costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), come conferma peraltro il vigente codice deontologico dei medici veterinari all'art. 15. Il medico veterinario, dunque, in quanto custode della sicurezza alimentare, è custode della salute umana, come lo è il medico chirurgo *tout court*. L'interesse alla protezione della sicurezza alimentare è peraltro allo stato attuale oggetto di una crescente attenzione dell'opinione pubblica, che va acquisendo sempre maggiore consapevolezza non solo della connessione tra qualità dell'alimentazione e salubrità dell'ambiente e dei processi produttivi degli alimenti vegetali ed animali, ma anche dei rischi per la salute pubblica di condotte improprie degli operatori economici impegnati a vario titolo nella filiera della produzione e della distribuzione di alimenti di origine animale.

A confermare nella tradizione giuridica nazionale l'esistenza di interessi pubblici sottesi all'esercizio della professione veterinaria si pone in evidenza l'esistenza

del reato di c.d. comparaggio, previsto fin da tempi risalenti dall'art. 170 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). La ratio della repressione di tale condotta è la protezione della salute umana e coinvolge allo stesso modo il medico e il medico veterinario.

Alla luce degli interessi pubblici sopra individuati, si pone ora la necessità di valutare le fattispecie descritte nel quesito, ai fini di verificare i profili di rilevanza giuridica delle condotte realizzate e l'eventuale integrazione di illeciti di vario genere.

L'esercizio abusivo di una professione è considerato un danno all'interesse dello Stato, e cioè all'interesse costituzionalmente protetto a che i cittadini ricevano prestazioni di particolare rilievo, come quelle sanitarie, solo da professionisti autorizzati per legge alla loro erogazione.

La speciale abilitazione garantisce i requisiti non solo professionali, ma anche morali, rispondendo all'esigenza di tutelare il cittadino dalla possibilità di imbattersi in soggetti inesperti nell'esercizio della professione. Nel punire la condotta di chi eroga prestazioni professionali senza essere iscritto all'Albo, il legislatore penale sanziona pertanto colui che svolge un'attività per la quale l'ordinamento prevede non solo una speciale abilitazione statale ma anche una particolare responsabilità giuridica che consiste nella necessaria osservanza di una serie di regole di settore, comprese quelle deontologiche, che contribuiscono a proteggere la fiducia dei terzi nei professionisti stessi. A comprova di ciò, si consideri il fatto che il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene sussistente il delitto di cui all'art. 348 c.p. anche nelle ipotesi di compimento di un solo atto tipico o proprio della professione prescindendo così dal requisito della professionalità - abitualità in capo al soggetto agente.

Alla disamina delle fattispecie descritte e documentate nel quesito emergerebbe un quadro nel quale la prestazione medico veterinaria sembra di fatto erogata da

imprese commerciali operanti nel settore dei mangimi animali e/o di vendita di farmaci. La figura del medico veterinario non sembra assumere una propria specifica posizione nel rapporto giuridico intercorrente tra l'azienda commerciale fornitrice e gli allevatori che usufruiscono di prestazioni medico veterinarie. Anzi, la figura del medico veterinario non sembra proprio assumere alcun rilievo giuridico, ed il rapporto sembra piuttosto conformato secondo la fattispecie astratta del contratto di compravendita - fornitura di merci, o, tutt'al più di un contratto misto di somministrazione di merci e servizi. Le parti del rapporto contrattuale sembrano dunque essere solo l'azienda commerciale e l'allevatore. Nella misura in cui le specifiche circostanze di fatto indichino che la prestazione medico veterinaria possa essere giuridicamente imputata all'azienda commerciale, potrebbe pertanto profilarsi, nel caso concreto, la condotta materiale sanzionata dal reato di esercizio abusivo della professione. Va infatti considerato che le prestazioni professionali in generale, e tra esse, le prestazioni medico veterinarie, non possono essere rese da strutture societarie, se non nelle forme delle cosiddette società tra professionisti (STP).

La forma societaria può, quindi, essere utilizzata per l'esercizio della professione veterinaria, ma solo secondo le modalità consentite dalla legge, ovvero costituendo specifiche società tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 183 del 2011 e del d.m. n. 34 dell'8 febbraio 2013. Ne risulta che le aziende commerciali produttrici e/o distributrici di alimenti per animali non possono con tutta evidenza erogare prestazioni medico veterinarie, e/o utilizzare soggetti iscritti nell'albo dei veterinari al medesimo fine. Si tratterebbe infatti di palesi violazioni della normativa sopra descritta, con grave lesione degli interessi pubblici alla cui tutela è preordinata la complessa disciplina legale e regolamentare richiamata. Le aziende commerciali operanti nel settore degli alimenti destinati agli animali di allevamento potrebbero tutt'al più promuovere la costituzione di società tra professionisti, al cui capitale potrebbero partecipare per "finalità di investimento", o per fornire se del caso

**Il medico veterinario, dunque, in quanto custode della sicurezza alimentare, è custode della salute umana, come lo è il medico chirurgo tout court. L'interesse alla protezione della sicurezza alimentare è peraltro allo stato attuale oggetto di una crescente attenzione dell'opinione pubblica**

"prestazioni tecniche", nelle forme e secondo i limiti sopra indicati. Dovrebbero essere i soci veterinari di tali STP ad effettuare le prestazioni medico veterinarie con tutte le garanzie ed il regime di responsabilità che la legge prevede.

Con particolare riferimento alle società che producono, distribuiscono o comunque commercializzano farmaci, va segnalato infatti che la commistione tra queste attività e l'esercizio della professione medico veterinaria è chiaramente oggetto di una netta valutazione dell'ordinamento giuridico italiano in termini di disvalore. La previsione del reato di cd. comparaggio - già richiamato - è chiaramente volta ad evitare che la professione sanitaria costituisca l'occasione ed il tramite per favorire la diffusione di farmaci.

Come sopra accennato, è nullo per violazione di norme imperative il contratto con il quale un soggetto assuma l'obbligazione di effettuare prestazioni riservate ad

iscritti in albi professionali, laddove privo della necessaria qualifica professionale (art. 1418 cc). Laddove dunque una società commerciale che produca e/o commercializzi mangimi, farmaci e altri prodotti destinati agli animali di allevamento stipuli contratti che comprendano nel proprio oggetto prestazioni medico veterinarie, le relative clausole sarebbero certamente nulle, ma potrebbe, inoltre, essere nullo l'intero contratto, con tutte le conseguenze del caso (natura indebita dei pagamenti corrispettivi effettuati dai clienti, obbligo di restituzione, etc.). Non è affatto indifferente per l'allevatore ricevere prestazioni medico veterinarie in forme lecite da un iscritto nell'albo, o piuttosto ricevere tali prestazioni da una società commerciale in forme non lecite.

Va sottolineato che, nei casi descritti, le prestazioni professionali sono erogate dalle aziende mangimistiche o dalle altre aziende per il tramite di medici veterinari dipendenti dell'azienda stessa, o più probabilmente collaboratori di essa. Questi professionisti non vengono in evidenza e non sembrano assumere rilievo giuridico nell'erogazione della prestazione professionale. Sebbene non sarebbe di per sé illecita la condotta di un soggetto che remunerati la prestazione professionale svolta a favore di un terzo, nelle prassi descritte, tuttavia, non appare possibile configurare un contratto d'opera professionale (sottoscritto dalla società commerciale con il medico veterinario) a favore di un terzo (l'allevatore), giacché il professionista non assume la posizione di parte contrattuale del rapporto nei confronti del terzo (l'allevatore): la sua figura anzi viene ad essere del tutto sminuita e marginalizzata fino a scomparire, perché il contratto intercorrente tra l'azienda fornitrice di mangimi o altri prodotti e l'allevatore non contempla la figura del professionista, nel quadro di un rapporto sinallagmatico che vede invece l'azienda fornitrice somministrare beni e prodotti all'azienda rifornita, e quest'ultima versare denaro che, non ricevendo la prestazione professionale una specifica remunerazione, va piuttosto imputato unicamente a corrispettivo di quei beni e di quei prodotti oggetto di fornitura. Nella misura in cui il medico veterinario non assume la posizione di parte contrattuale e le relative responsabilità, mentre unica controparte dell'allevatore (o azienda rifornita) rimane l'azienda commerciale fornitrice, le conseguenze deteriori di questa impropria dinamica di mercato consistono

proprio nell'alterazione del naturale regime della responsabilità professionale, o, meglio, nella pratica impossibilità del suo concreto operare, con danno evidente del fruitore della prestazione, il quale dunque non potrà farla valere.

Nel nostro ordinamento la responsabilità del professionista intellettuale ha natura tipicamente contrattuale, in quanto trova la sua fonte fondamentale nel contratto concluso con il cliente a norma degli artt. 2230 cc. e ss. Il professionista, infatti, è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, secondo i principi di diligenza e correttezza dettati dall'art. 1176 c.c. Proprio in ragione della peculiarità dell'attività svolta dal professionista, l'art. 1176 c.c., dettato in tema di diligenza del debitore nell'adempimento delle obbligazioni, prevede al comma 2 una deroga al principio generale della diligenza del buon padre di famiglia, richiedendo al professionista una diligenza c.d. qualificata, in quanto commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata.

In sintesi, dunque, nell'accedere a prestazioni medico veterinarie al di fuori di un chiaro e trasparente rapporto giuridico intercorrente con un iscritto nell'albo, l'allevatore finisce per perdere il livello di tutela civilistica garantito dal grado particolarmente elevato di responsabilità che abbiamo descritto.

Sul piano generale, la criticità si riflette ovviamente sugli interessi pubblici tutelati, giacché prestazioni sanitarie di particolare delicatezza, strettamente connesse alla sicurezza alimentare ed alla tutela della salute umana, si trovano ad essere erogate in una sorta di mercato illecito parallelo a quello prefigurato dalla legge, che ha appunto conformato un modello di regolazione del settore basato sulla riserva di attività (con-

fermata anche dalle recenti innovazioni in tema di società tra professionisti), sulla particolare qualificazione di chi eroga la prestazione, e sulle più severe forme di responsabilità in cui incorre il prestatore d'opera rispetto al semplice fruitore di alimenti o altri prodotti. Inoltre, nel caso di prestazione erogata dal professionista o dalla STP, vi è un'ulteriore garanzia rappresentata dall'obbligo di stipulare idonea assicurazione professionale. Al fine di fornire un adeguato strumento di tutela al cliente in ipotesi di danni causati da una condotta im-

propria, il legislatore ha introdotto l'obbligo per l'iscritto nell'albo di sottoscrivere apposita polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio della propria attività professionale, il cui massimale deve essere proporzionato al volume dell'attività esercitata dal professionista stesso. Detto obbligo, previsto dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 138/2011, successivamente convertito con legge n. 148/2011 riguarda tutti i professionisti iscritti ad un albo professionale, che sono tenuti, oltre alla sottoscrizione di detta assicurazione,

**Viene osservato che “la ragione sociale di chi produce e vende mangimi, o farmaci e quanto altro, non consente di somministrare insieme ai prodotti commercializzati prestazioni professionali riservate ai medici veterinari”. “FNOVI ha promosso anche un'indagine per accertare il realizzarsi di tali condotte soprattutto al fine di tutelare i consumatori”**

anche a darne pronta informazione al cliente all'atto del conferimento dell'incarico, pena la configurazione di un illecito disciplinare.

Si tratta dunque di obblighi che gravano anche sul medico veterinario, e che corrispondono evidentemente all'intento del legislatore di conformare il mercato delle prestazioni professionali come un mercato protetto, laddove i destinatari della protezione vanno ovviamente considerati i destinatari delle prestazioni stesse, piuttosto che i professionisti. La recente riforma delle professioni infatti aggiunge altri obblighi giuridici in capo al professionista, che vanno tutti intesi come strumenti di protezione qualificata dei fruitori delle prestazioni professionali. Fruitori che evidentemente, a giudizio del legislatore, meritano un livello di protezione maggiore di altri consumatori che ricevono beni e/o servizi in ambiti di mercato diversi.

Il medico veterinario e le società tra questi ultimi costituite nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico italiano (STP) sono tenuti al rispetto del codice deontologico della professione, consistente nell'insieme dei principi e delle regole che ogni medico veterinario deve osservare e alle quali deve conformarsi nell'esercizio della professione. Il rispetto del codice deontologico rappresenta una garanzia ulteriore per l'utente della prestazione professionale.

Il medico veterinario dipendente o collaboratore delle aziende mangimistiche che si presta alla realizzazione delle prassi qui esaminate potrebbe violare numerose norme del vigente codice deontologico.

In primo luogo l'art. 11. I comportamenti posti in essere realizzano uno svilimento della professione del medico veterinario, ridotta ad una prestazione “omaggio” rispetto all'acquisto di mangimi o di altri prodotti commerciali. La condotta dei professionisti rischia peraltro di realizzare anche una violazione dell'art. 12 del codice deontologico, che prescrive il dovere di indipendenza intellettuale (oltre che delle corrispondenti fonti legislative e regolamentari). Nelle fattispecie descritte nel quesito si rischia che il medico veterinario collaboratore delle aziende in considerazione realizzi una pericolosa commistione tra lo scopo commerciale che inevitabilmente persegue la società e lo svolgimento dell'attività veterinaria, e realizzi così anche una violazione





della norma deontologica che impone di evitare conflitti di interesse.

Ulteriore violazione che le fattispecie concrete descritte nel quesito potrebbero integrare è quella dell'art. 24 del codice. Tale norma protegge il rapporto di fiducia ed impone al medico veterinario la massima trasparenza con il cliente, e soprattutto l'assunzione della responsabilità professionale. Si pone poi la necessità di riflettere sulla commisurazione del compenso del medico veterinario collaboratore delle aziende mangimistiche, che effettua prestazioni professionali a favore degli allevatori. Tale commisurazione, infatti, potrebbe essere contrastante con le vigenti norme in materia di equo compenso, di recente introduzione nell'ordinamento, nel quadro di un significativo mutamento di orientamento del legislatore rispetto agli indirizzi liberistici che avevano contrassegnato le politiche di settore degli anni precedenti.

Le prassi descritte possono venire in considerazione anche sotto un altro profilo, consistente nell'integrazione di fattispecie di c.d. concorrenza sleale. Tale forma di concorrenza viene repressa e sanzionata dagli artt. 2598 - 2601 del c.c. Il codice civile disciplina, infatti, nel libro V, rubricato «Del lavoro», i casi di concorrenza c.d. sleale, istituito che sebbene *prima facie* possa sembrare riferito ai soli rapporti tra imprenditori, viene esteso da parte della dottrina anche ai professionisti. Attualmente la competizione fra imprenditori o tra professionisti è considerata positivamente, ma si continua a ritenere che la concorrenza si debba svolgere, soprattutto nell'interesse generale, in modo corretto e leale per impedire che vengano falsati gli elementi di valutazione e di giudizio dei consumatori, che decretano il successo di un'impresa o di un professionista. Da tale punto di vista la normativa sulla concorrenza sleale si presenta strettamente collegata anche a quella che sancisce i divieti di pratiche commerciali scorrette a

tutela dei consumatori (artt. 20 ss. del codice del consumo). La giurisprudenza annovera tra gli atti di concorrenza sleale sia la pubblicità ingannevole sia il c.d. *dumping*, consistente nell'offerta di prodotti o servizi sottocosto. L'art. 2598 c.c. richiede per la sua applicabilità anche l'idoneità del comportamento ad arrecare danno. Il comportamento deve essere, cioè, idoneo a togliere uno spazio di mercato ad un concorrente. Gli atti di concorrenza sleale sono sottoposti ad un regime proba-

**La salute degli animali, ed in particolare degli animali produttori di alimenti, è strettamente correlata alla salute umana, così come la tutela della sicurezza alimentare può essere sicuramente ricondotta alla protezione costituzionale del diritto alla salute**

torio particolarmente svantaggioso per l'imprenditore che li ha posti in essere. La colpa è, infatti, presunta e spetta all'imprenditore che ha posto in essere tali atti provarne la mancanza. In caso contrario è tenuto al risarcimento del danno, dovuto ovviamente e a maggior ragione anche nel caso in cui abbia agito con dolo, che deve, invece, essere provato dal danneggiato. Nelle prassi in considerazione le aziende mangimistiche sembrano compiere atti di concorrenza sleale sia nei confronti delle aziende dello stesso settore, che operano in modo più corretto, ma anche nei confronti dei medici veterinari che esercitano la professione nello stesso territorio

perché offrono prestazioni riservate a costo zero, o sottocosto erodendo conseguentemente la loro quota di mercato. Inoltre, erogando prestazioni medico veterinarie al di fuori della relativa cornice normativa fiscale e previdenziale, si sottraggono ai relativi oneri, lucrando ulteriori vantaggi concorrenziali in danno di chi, eroga tali prestazioni nelle forme previste dalla legge.

Sul piano dei rimedi propriamente giudiziali, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere certamente fatta valere dai soggetti danneggiati rappresentati dalle aziende concorrenti o dai medici veterinari che operano nello stesso territorio. Ai sensi dell'art. 2601 c.c., tuttavia, sembrerebbe che quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale possa essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria.

Semberebbe dunque in astratto che gli Ordini provinciali dei medici veterinari, e probabilmente, ove il caso di specie presenti caratteristiche di rilievo nazionale, anche la FNOVI, possano agire nei confronti delle aziende commerciali per far valere la lesione degli interessi della comunità professionale locale o nazionale.

Alcune forme di pubblicità poste in essere potrebbero risultare ingannevoli perché in grado di indurre in errore i consumatori, falsando il processo decisionale degli stessi.

Nel parere sono state individuate le numerose criticità e sono stati messi in evidenza i diversi profili di rilievo giuridico coinvolti e/o comunque interessati dalle alterazioni al regolare funzionamento del mercato cagionate dalle prassi segnalate nel quesito e sono state già illustrate alcune possibili iniziative legali volte a ripristinare nel mercato delle prestazioni medico veterinarie maggiore trasparenza ed effettiva osservanza del quadro giuridico conferente.



# Costituita ADMV: l'Associazione Donne Medico Veterinario

**È** sorprendente pensare alla rapidità con cui i dati demografici di genere della veterinaria sono cambiati negli ultimi quarant'anni, da veterinarie che si contavano sulle dita delle mani siamo arrivate ad essere la maggioranza. La femminilizzazione della professione è quindi un dato di fatto. Essere tante però non significa anche avere forte voce e l'Associazione Donne Medico Veterinario è nata proprio per essere questa voce. Per noi donne esiste una realtà che è fatta dai problemi professionali che affliggono tutta la categoria (tutele, carriera, guadagni, considerazione sociale), più quelli legati al fatto di essere donna. Da una parte la società dà pari opportunità, dall'altra è comunque la donna a dover far fronte ai mille problemi quotidiani di casa e famiglia.

Questi doppi impegni non solo sono stress continuo che mina la salute, sono anche percepiti come problemi nel momento in cui si entra, o si rientra, nel mondo lavorativo. Ancora oggi purtroppo esistono situazioni, ad esempio, in cui la maternità, o addirittura la possibile maternità, è considerata un ostacolo che limita o preclude un'assunzione o un avanzamento professionale. Poiché per noi donne il privato (familiare, personale e fisico) è un tutt'uno con il nostro essere lavorativo, ciò che è professionale si mescola necessariamente al personale costruendo un caleidoscopico mondo veterinario "al femminile". È questa "Vetlandia" (termine coniato dal dr. Doug Aspros) femminile che vorremmo supportare nell'ambito dell'associazione ADMV, senza però

che ciò sia sinonimo di divisione rispetto alla categoria tutta. La nostra non vuole essere una battaglia di genere, ma solo l'espressione concreta della necessità di affrontare da donne e fra donne alcune tematiche che sono (quasi) esclusivamente nostre, in linea con ciò che sta avvenendo in tutta Europa nelle varie categorie professionali. Riteniamo anche importante collaborare con le altre Associazioni veterinarie e mediche italiane e internazionali, proprio per questo non precludiamo, anzi incoraggiamo, il supporto di chi vorrà aiutarci a raggiungere importanti obiettivi, sostenendoci e credendo nel nostro progetto, con la lungimiranza di chi sa che i tempi stanno cambiando velocemente e che molti nuovi aspetti della nostra professione vanno riconsiderati proprio sulla base di questi cambiamenti.

L'Associazione Donne Medico Veterinario è nata da un seme lanciato su Facebook grazie ad un'idea della collega Lorella Elia: creare un gruppo che fosse un luogo di dialogo aperto fra colleghe. In seguito al successo inaspettato di questa piattaforma, l'idea dell'associazione ha preso forma. Infatti al gruppo hanno aderito più di tremila donne medico veterinario e altre continuano ad aderire, donne, colleghe, che hanno trovato tra le pagine virtuali del gruppo tematiche e problematiche, spontaneamente condivise, su cui confrontarsi, aiutarsi e scambiare opinioni. Dai post che man mano venivano scritti e commentati è emerso che c'è la necessità per la Veterinaria femminile di trovare libero sfogo riguardo ad argomenti quali la parità di genere, la maternità, la famiglia, la salute psicofisica e molto altro ancora. Si è anche palesata la forza di noi donne, la nostra capacità di affrontare le difficoltà e le sfide della vita e come sappiamo raccontarci con grande intelligenza ed ironia.

L'associazione ADMV si è costituita il 29 settembre, solo qualche giorno fa, superando ostacoli inaspettati e non poche contrarietà. Solo la ferma volontà delle fondatrici (Francesca Badali, Rebecca Bragadin, Laura Cutullo, Lorella Elia), ha fatto sì che le aspettative associative sbocciate sul gruppo virtuale non venissero deluse; però da ora saranno soltanto le adesioni delle colleghe a costituire la vera forza di questo piccolo seme appena germogliato. Sul sito [www.donnemedicoveterinario.it](http://www.donnemedicoveterinario.it), ancora in costruzione, è già possibile scaricare il modulo di adesione e lo statuto. Il modulo, compilato e firmato andrà inviato alla mail [donnemedicoveterinario@gmail.com](mailto:donnemedicoveterinario@gmail.com)

L'associazione non ha ragion d'essere senza la collaborazione attiva e propositiva di tutte le colleghe che ritengono i tempi maturi per una concezione completamente nuova di una parte della veterinaria. A misura di donna.





# Passione, Impegno e Coraggio!

*Sono queste le qualità su cui deve investire un giovane professionista della medicina veterinaria*

**È** quello che pensa Giulia, giovanissima veterinaria che ha partecipato con successo al Progetto **Talenti Incontrano Eccellenze**.

Che ai giovani colleghi dice: non scoraggiatevi per le difficoltà e **continuate a seguire il vostro sogno!**

Giulia ha 27 anni e trasmette **passione ed entusiasmo**. L'abbiamo intervistata dopo il progetto TIÈ per condividere una **storia di successo** e un messaggio positivo per tutti i giovani professionisti e non solo.

Grazie al progetto, alle sue capacità e al suo impegno, Giulia ha visto il tirocinio diventare un rapporto professionale stabile nella clinica dove ha realizzato questa esperienza.

Ecco cosa ci ha raccontato.

## **1** Quando hai deciso di diventare Medico Veterinario? Perché?

Non c'è stato un momento preciso. Fin da piccola ho sempre avuto la passione per i cani. Il merito è anche della cagnolina, un pastore tedesco di nome Era, che ha fatto parte della mia famiglia per 10 anni. Poi nel tempo si è aggiunto l'interesse per la medicina. **Ho avuto la fortuna di riuscire a trovare una professione** che unisse tutte e due le cose: passione e medicina.

I miei genitori, poi, sono da sempre i miei primi sostenitori!

## **2** Passiamo al progetto TIÈ: vuoi raccontarci la tua giornata tipo in clinica durante il tirocinio?

Nel corso del tirocinio, che ho svolto nella clinica Tigullio di Chiavari, mi sono dedicata principalmente alla diagnostica per immagini.

La mia giornata tipo è fatta di casi clinici e inizia con un incontro di tutto il team di professionisti che lavorano in clinica. Ognuno, infatti, ha la propria specializzazione e insieme seguiamo l'intero iter diagnostico dei casi che si presentano. Questa secondo me è la cosa più importante oggi: lavorare in gruppo.

Occupandomi, come già detto, di diagnostica per immagini, **ho dato il mio contributo**, con il supporto della mia tutor, alla formulazione delle diagnosi. Alla conclusione di tutti gli esami, ci si rivedeva, si discuteva il caso e **si arrivava tutti insieme alla diagnosi**.

## **3** Questa è stata la tua prima esperienza come attività veterinaria?

Sì Sì! Io ho avuto la fortuna, già prima di laurearmi, di avere le idee chiare su cosa avessi voluto fare dopo la laurea.

Il progetto TIÈ è stato quindi un'occasione ad hoc per poterle seguire.

## **4** Qual è stata la cosa più bella che hai fatto nel corso del tirocinio?

Le cose belle sono state tantissime!

Mi ricordo e credo mai me ne dimenticherò, di un'urgenza capitata proprio i primissimi tempi.

Alle 3 di notte, è arrivato questo bracco, giovanissimo, che aveva come unica sintomatologia degli sbadigli eppure il proprietario era preoccupato perché non lo riconosceva.

Io, chiaramente impaurita, perché erano le prime volte, ho tirato fuori l'ecografo, mi sono impegnata e ho visto che c'era qualcosa che non andava.

**E per fortuna ci avevo preso!**

Ho chiamato la mia tutor e insieme abbiamo visto (anche con i risultati degli esami di laboratorio e i colleghi della medicina interna), che il bracco aveva una bruttissima torsione della milza e se non fossimo intervenuti durante la notte, sarebbe morto.

Adesso sta bene! Ed è bello per me perché ci viene sempre a trovare, è diventato papà...è stata una bella soddisfazione!

### 5 Qual è stata invece la cosa più difficile?

Penso che la nostra professione sia fatta di cose belle e brutte.

Non credo mi abituerò mai a quella manciata di minuti che ci divide dal dover parlare con il proprietario, quando magari io e la mia tutor stiamo facendo un esame ecografico e capiamo, da quello che vediamo sullo schermo, che purtroppo la prognosi sarà infausta.

Quel momento lì è duro!

Perché bisogna riportare i proprietari alla realtà dei fatti e dover dar loro la brutta notizia.

### 6 Cosa pensi di questo progetto realizzato da Enpav, per voi, giovani laureati?

Io, come detto già molte volte in clinica, l'ho trovata sin da subito un'idea fantastica!

Purtroppo, quando si esce dall'Università, bisogna far i conti con la realtà dei fatti che non è l'ambiente universitario e ci si trova un po' spaesati.

Trovo che un'opportunità del genere ci dia una spinta ad avere più coraggio per cominciare a inseguire quello che si ha in mente.

Quindi, appena ho visto il Bando, non ci ho pensato poi molto!

### 7 Tirando le somme, qual è la cosa più importante che ti ha dato l'esperienza del progetto TIÈ?

Sicuramente il lavorare in gruppo, l'impegno che bisogna mettere in campo e la formazione continua.

E poi c'è la passione per quello che si fa, che per me è la diagnostica per immagini.

Si è venuta a creare quella collaborazione tra le varie discipline che secondo me è la cosa più bella in assoluto!

Ogni specialista non lavora da solo, ma si lavora tutti insieme verso il fine comune: la diagnosi.

Questo è qualcosa che per me è stato importante maturare e mi ha dato tanto!

Con i colleghi con cui tutt'oggi lavoro, perché ho continuato nella clinica dopo il progetto, ho creato un bel legame e mi sento bene perché collaboriamo tutti insieme ed è una cosa veramente importante.

### 8 Quindi il tirocinio ti ha dato anche l'opportunità di rimanere lì in clinica?

Dopo il tirocinio, abbiamo fatto una grande festa con tutto il team della clinica veterinaria Tigullio!

Dal mese dopo la conclusione del tirocinio ho iniziato a lavorare. Quindi direi che è stata davvero una bella esperienza!

### 9 Alla luce della tua esperienza, cosa ti senti di suggerire ai tuoi colleghi che si stanno laureando o sono in cerca di un lavoro?

A chi si sta laureando o si è appena laureato dico: in bocca al lupo perché hanno raggiunto un traguardo fantastico!

Allo stesso tempo dico loro di non accomodarsi!

Questo sarà uno dei tantissimi traguardi che raggiungeranno. Credo che la nostra professione sia fatta di tanta formazione, tanto impegno e tanto coraggio!

Bisogna buttarsi subito, cercare di seguire i propri sogni perché con tanto impegno e con tanto studio si hanno molte soddisfazioni.

E dico loro anche di non scoraggiarsi! Perché è una strada dura ma regala veramente tante soddisfazioni!

### 10 Diamo uno sguardo al futuro: come ti vedi professionalmente tra 10 anni?

È una cosa che mi domando spesso!

Sicuramente tra 10 anni mi vedo molto attiva nella mia professione, in particolar modo, spero, nella diagnostica per immagini e voglio vedermi in continuo aggiornamento e in continuo studio.

Spero di poter lavorare o meglio di non lavorare neanche un giorno! Spero di continuare a fare quello che mi

# TIÈ !

Talenti  
Incontrano  
Eccellenze



La tua esperienza  
in una struttura italiana  
d'eccellenza



[www.enpav.it/tie](http://www.enpav.it/tie)



ENTE NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA VETERINARI

piace e, vista così, non è neanche lavorare.

#### Vuoi aggiungere qualcosa tu?

Le domande direi che riassumono bene quello che spero di trasmettere. Anche perché sono una neolaureata e sono in campo da poco ma credo tanto in questa professione e penso che questo progetto (TIÈ) possa essere una buona spinta perché appena usciti dall'Università abbiamo bisogno proprio di queste cose, che ci possano stimolare!

“La mia giornata tipo è fatta di casi clinici e inizia con un incontro di tutto il team di professionisti che lavorano in clinica”

**Talenti Incontrano Eccellenze** è l'innovativo progetto ENPAV che permette a giovani laureati in Medicina Veterinaria di svolgere un tirocinio di 6 mesi in una struttura dedicata agli animali d'affezione o presso dei professionisti esperti nel settore dell'ippiatria e della zootecnia.

Tutte le informazioni su **TIÈ** sono disponibili su [www.enpav.it](http://www.enpav.it).

**Alcune offerte riservate agli iscritti**



**LAND ROVER DISCOVERY SPORT At TD4 4wd 150 cv SE Business**

48 mesi/42.000 km

Da € 495,00 al mese

**Formula USATO NO PROBLEM!**

Grazie a questa speciale offerta è possibile noleggiare una vettura usata con tutti i vantaggi del NLT A COSTI OLTREMODO COMPETITIVI e senza alcun problema per la gestione dell'usato, anche a scadenza!

Assicurazione, manutenzione, ecc sempre a carico della società senza nessun ulteriore costo per chi noleggia la vettura.

IDEALE PER I NEOPATENTATI... e per le nuove P.IVA!



**Alfa Romeo Stelvio 2.2 tdi Sport**

36 mesi/54.000 km

Da € 397,00 al mese



**Toyota Aygo auto 1.0 business**

36 mesi/27.000 km

Da € 185,00 al mese



**JEEP CHEROKEE 2.2 LIMIT. 4WD AUTO ACT. DRIVE**

(già percorsi 33.000 km)

48 mesi/60.000 km

Da € 362,00 al mese

Anticipo ZERO



**Fiat 500 x 1.3 mjt 4x2 popstar**

(già percorsi 13.000 km)

48 mesi/60.000 km

Da € 240,00 al mese

Anticipo ZERO

**Formula PAY per DRIVE!**

Una speciale formula adatta a chi usa la vettura in maniera sporadica.

Tutti i servizi della tradizionale formula di NLT sono compresi nel canone fisso mensile al quale si aggiunge il costo variabile dei chilometri percorsi nel mese.



**Jeep Renegade 1.6 mjt 120 cv Longitude**

48 mesi /1.000 Km inclusi

Da €163,00 al mese+0,15€/km

Anticipo Zero



**Jeep Compass 1.6 mjt 120cv Longitude**

48 mesi/1.000 Km inclusi

Da €204,00 al mese+0,15€/km

Anticipo Zero

I canoni sono IVA esclusa se non diversamente indicato – Offerte soggette a scadenza – eventuali anticipi e dettagli dell'offerta su [www.inpiurenting.it](http://www.inpiurenting.it)

**E' POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER TUA VETTURA PREFERITA, CON QUALUNQUE PERSONALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO, KILOMETRAGGIO PRESCELTO, ANTICIPO, DURATA DEL NOLEGGIO,**

**ACCEDENDO ALL'AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI A Enpav SU**

**[www.inpiurenting.it](http://www.inpiurenting.it)**

**INOLTRE OGNI MESE ESCLUSIVE OFFERTE DI VETTURE IN STOCK, IN PRONTA CONSEGNA**

# ENPAV: più della semplice previdenza

*Oltre a garantire la previdenza abbiamo deciso di fare di PIÙ offrendo ulteriori servizi per agevolare la vita e la professione dei Medici Veterinari*

## **PENSIONE MODULARE**

La pensione di vecchiaia è la principale forma di previdenza prevista per gli iscritti all'ENPAV.

Per chi vuole investire sul proprio futuro, ENPAV ha previsto uno strumento che si affianca alla previdenza obbligatoria: la Pensione Modulare.

Consiste in una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base, alimentata da una contribuzione volontaria.

L'iscritto può decidere in modo individuale e personalizzato la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale.

Alla Pensione Modulare possono aderire tutti gli iscritti attivi, i pensionati di invalidità che continuano a versare i contributi e i pensionati di vecchiaia anticipata.



È garantito un tasso di rendimento minimo dell'1,5% e i contributi versati sono interamente deducibili in Dichiarazione dei redditi.

## **COME FUNZIONA?**

L'adesione alla Pensione Modulare avviene destinando una percentuale compresa tra il 2% e il 14% del reddito professionale dichiarato.

Ogni anno, entro il 30 novembre, si può rinnovare il versamento compilando il Modello 2 nella propria Area Riservata.

Per aver diritto alla Pensione Modulare, è necessario versare per almeno 5 anni, anche non consecutivi.

Per tutte le informazioni visita il nostro sito [www.enpav.it](http://www.enpav.it).

## L'esperienza di Patrizio



*Intervista a Patrizio, Medico Veterinario, che ha aderito alla Pensione Modulare per incrementare la sua pensione futura*

### **Ciao Patrizio, vuoi raccontarci un po' di te?**

Salve, certamente! Sono Patrizio e ho un ambulatorio qui in Toscana.

Ho 40 anni e da due ho deciso di aderire alla Pensione Modulare.

Fortunatamente la mia attività professionale sta andando bene ed è il momento di pensare ad investire sul mio futuro.

### **Raccontaci come sei venuto a conoscenza della Pensione Modulare di ENPAV.**

Dal sito internet ([www.enpav.it](http://www.enpav.it)). Stavo cercando delle

informazioni sulla pensione di vecchiaia e ho visto, nell'elenco dei servizi, la Pensione Modulare. Mi sono incuriosito e ho pensato di informarmi.

La mia attività è avviata e ho da poco chiuso un prestito che avevo chiesto all'ENPAV per l'acquisto dell'ecografo.

Quindi mi sono detto: perché non iniziare a fare qualcosa anche per la mia pensione? Posso decidere ogni anno la percentuale da versare e questo mi fa stare tranquillo. Ora ho scelto il 10%, perché in questo momento le cose vanno bene. Ma se dovessi avere delle difficoltà, so che posso versare di meno o sospendere i versamenti.

### **Consigliaresti quindi la pensione modulare?**

Direi proprio di sì! Diciamo che la possibilità di aumentare la pensione è un'opportunità importante.

E poi lo considero anche un investimento, perché è comunque garantito un tasso di rendimento dell'1,5%.

Di questi tempi, saper di poter contare su un "gruzzoletto" certo, non è poco!

# SOCIO SCIVAC 2020?

**AUMENTANO I VANTAGGI**  
Ecco quali ti spettano!



## ACCESSO ONLINE RISERVATO

alle riviste Veterinaria  
e Vet Journal

## ABBONAMENTO RIVISTE CARTACEE

- 6 numeri di VETERINARIA
- 40 numeri di LA PROFESSIONE VETERINARIA



## USA LE CONVENZIONI!

solo per i  
Soci SCIVAC  
tariffe vantaggiose per  
usufruire dei  
servizi relativi a:

RADIOLOGICI  
ESTINTORI  
IMPIANTO ELETTRICO  
RECUPERO CREDITI



## UN FONDO SANITARIO PER TUTTA LA FAMIGLIA!

4 diversi  
PIANI DI ASSISTENZA  
SANITARIA CHE COPRONO  
TUTTA LA FAMIGLIA  
senza limiti sulla  
composizione  
famigliare e senza  
costi aggiuntivi



AVETE DUBBI?  
QUESTI I CONSULENTI  
AL VOSTRO SERVIZIO:  
**GRATIS!**

FISCALE  
LEGALE

## FORMAZIONE DI ALTA QUALITÀ IN OMAGGIO O A TARIFFE SCONTATE!

SEMINARI E CONGRESSI REGIONALI GRATUITI  
PER TUTTI I SOCI e sconti vantaggiosi  
su tutti gli altri eventi e sull'editoria

Accesso riservato ai  
FOCUS ON e ai WEBINAR



WILEY. Abbonamento annuale  
(1 gennaio-31 dicembre 2020)  
on-line a **10 prestigiose riviste  
scientifiche** a 59€ (valore 4161€)

- Journal of Small Animal Practice
- Veterinary Clinical Pathology
- Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
- Veterinary Ophthalmology
- Veterinary Radiology & Ultrasound
- Veterinary Surgery
- Veterinary and Comparative Oncology
- Veterinary Dermatology
- Reproduction in Domestic Animals
- Australian Veterinary Journal

**E COL 2020...  
AUMENTANO I VANTAGGI!**

**APP  
PRONTUARIO**  
sempre a  
disposizione  
nel tuo  
smartphone

**QUESTION TIME**  
focus di  
approfondimento online  
su temi d'interesse  
medico veterinario.  
I Soci potranno vederli, e  
interagire con i relatori,  
comodamente da casa

**L'INFORMATORE  
FARMACEUTICO**  
un volume che  
comprende  
oltre 9000  
prodotti

**QAREO4VET**  
app e piattaforma  
per creare per i tuoi clienti  
una community digitale  
ricca di servizi innovativi.  
Abbonamento gratuito per  
1 anno (valore 150 €)

## INOLTRE...SCIVAC PREMIA LA FEDELTA':

SOCIO DA 5, 10, 15 O 20 ANNI CONSECUTIVI? A CIASCUNO IL PROPRIO PREMIO!

- **SOCIO ISCRITTO DA 5 ANNI** accesso gratuito per un anno (1/1/2020-31/12/2020) a EDRAVET, la ricca piattaforma digitale di EDRA per i medici veterinari (valore 199€)
- **SOCIO ISCRITTO DA 10 ANNI** dal 10° anno in poi 1 Congresso (o altro evento a numero aperto) in omaggio
- **SOCIO ISCRITTO DA 15 ANNI** dal 15° anno in poi 2 Congressi (o altro evento a numero aperto) in omaggio
- **SOCIO ISCRITTO DA 20 ANNI** dal 20° anno in poi accesso libero a tutte le attività a numero aperto